

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI (AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2024¹)

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1.042 DEL 27 NOVEMBRE 2023 - DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 18 SETTEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BRISIGHELLA IN PROVINCIA DI RAVENNA, DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, DI MODIGLIANA, DI PREDAPPPIO, DI ROCCA SAN CASCIANO E DI TREDOZIO IN PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, NONCHE' NEL TERRITORIO DELLA FRAZIONE DI BOCCONI DEL COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO COLPITO DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 18 SETTEMBRE 2023.

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'Ordinanza n. 1.042 del 27 novembre 2023 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena" (qui di seguito la "Ordinanza").

Successivamente con DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2024, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la precedente delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 sono stati **estesi al territorio della frazione di Bocconi del comune di Portico e San Benedetto colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023²**.

L'ordinanza in questione, all'art. 6, dispone quanto segue:

- in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena- considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – **i soggetti titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici**, previa presentazione di **autocertificazione** del danno subito ottengono, previa domanda agli istituti di credito e bancari, **la sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 3-11-2024 – Dichiarazione stato emergenza del 3-11-2023);**

¹ Territori introdotti a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024.

² Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024 **gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023** - con la quale era stato dichiarato, per dodici mesi (dunque sino al 3-11-2024) stato di emergenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena - **sono stati estesi al territorio della frazione di Bocconi del comune di Portico e San Benedetto colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023.**

- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 26 dicembre 2023**) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 3 novembre 2024**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 3 novembre 2024** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca: chieflending@pec.iccreabanca.it** - riportare nell'oggetto della mail: **Ordinanza n. 1.042 del 27 novembre 2023 Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 30 gennaio 2024 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000

La richiesta, con esclusivo riferimento ai territori della frazione di Bocconi del comune di Portico e San Benedetto colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 (così come indicati con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024), dovrà riportare nell'oggetto della mail: **“OCDPC n. 1042/23 e successiva Delibera CM 17 settembre 2024” con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale) e dovrà essere accompagnata da autocertificazione del danno subito ai sensi della Legge 445/2000.

INFORMATIVA OCDPC 1.042 del 27 novembre 2023 – Data di pubblicazione sul sito: 14 dicembre 2023
Aggiornamento pubblicato sul sito il **18 ottobre 2024**